



Comune di Orbetello
(Provincia di Grosseto)
Piazza Plebiscito 1, 58015

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA E ALTRI STRUMENTI
DEFLATTIVI PER CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI**

articolo 1 commi 186-221 della legge 29/12/2022, n. 197

Approvato con deliberazione C.C. n. del

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
TITOLO I – DEFINIZIONE AGEVOLATA.....	3
Articolo 2 – Ambito di applicazione della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda.....	3
Articolo 4 - Importi dovuti.....	3
Articolo 5 - Perfezionamento della definizione	3
Articolo 6 - Diniego della definizione	4
TITOLO II – ALTRE MISURE	4
Articolo 7 – Conciliazione agevolata.....	4
Articolo 8 – Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione	4
Articolo 9 – Regolarizzazione omessi versamenti rateali	4
Articolo 10 – Perfezionamento della regolarizzazione	5
TITOLO III – NORME GENERALI	5
Articolo 11 - Entrata in vigore	5
Articolo 12 – Disposizioni di rinvio	5

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, comma 205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e s.m.i., disciplina:
 - la definizione agevolata, la conciliazione agevolata e la definizione transattiva innanzi la Corte di Cassazione delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Orbetello o i suoi enti strumentali, pendenti alla data del 1 gennaio 2023;
 - la regolarizzazione degli omessi pagamenti rateali scaduti al 1 gennaio 2023.
2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dalla L. 197/2022.

TITOLO I – DEFINIZIONE AGEVOLATA

Articolo 2 – Ambito di applicazione della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Corte di Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso in primo grado è stato notificato al Comune impositore entro la data del 1 gennaio 2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda il giudizio non si sia concluso con pronuncia definitiva. La definizione agevolata si applica alle controversie in cui è parte il Comune o i suoi enti strumentali.

Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia deve essere presentata, dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, entro il 30 giugno 2023. La domanda, da redigersi preferibilmente su modello predisposto dal Comune, può essere presentata a mezzo posta elettronica certificata o tramite il servizio postale con raccomandata A/R o con consegna diretta al Protocollo dell'Ente.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 - Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, deve provvedere al pagamento di un importo determinato tenendo conto dello stato in cui si trovava la controversia stessa e dell'esito delle sentenze depositate alla data del 1 gennaio 2023, come stabilito dalla norma di riferimento e riportato in appendice.
2. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.
3. Per valore della controversia si intende il valore stabilito ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate.

Articolo 5 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al precedente articolo 3 e con il pagamento degli importi dovuti in base al precedente articolo entro il 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
2. Nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19

giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato.
4. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato produce effetti anche a favore degli altri coobbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo dell'art. 1, comma 196, L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 6 - Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
2. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

TITOLO II – ALTRE MISURE

Articolo 7 – Conciliazione agevolata

1. In alternativa alla definizione agevolata, le controversie pendenti alla data del 1 gennaio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'art. 1 della L. 197/2022, commi da 207 a 211.

Articolo 8 – Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

1. In alternativa alla definizione agevolata, nelle controversie tributarie pendenti alla data del 1 gennaio 2023 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte il Comune impositore, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 2, di tutte le pretese azionate in giudizio.
2. Alla definizione transattiva di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'art. 1 della L. 197/2022, commi da 213 a 218.

Articolo 9 – Regularizzazione omessi versamenti rateali

1. Con riferimento ai tributi comunali, è possibile regularizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1 gennaio 2023, dovute a seguito di rateazione di:
 - accertamento con adesione;

- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
 - acquiescenza ad accertamento esecutivo;
 - reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1 gennaio 2023.
 3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 10 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 9 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 30 giugno 2023, oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione il Comune procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione ad adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

TITOLO III – NORME GENERALI

Articolo 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia il giorno di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 205, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 12 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni dei commi da 186 a 204 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

APPENDICE IMPORTI DOVUTI

PUNTO 1 - DEFINIZIONE AGEVOLATA (art.1, commi da 186 a 205 L.197/2022 e s.m.i.)

- a. il 100% del valore della controversia nei seguenti casi:
- il ricorso è stato notificato alla data del 1 gennaio 2023, ma a tale data il ricorrente non si è ancora costituito in giudizio tramite il deposito o la trasmissione del ricorso stesso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992;
 - soccombenza del contribuente nel precedente o unico grado di giudizio in seguito a pronuncia giurisdizionale non cautelare;
- b. il 90% del valore della controversia se alla data del 1 gennaio 2023:
- il ricorso era pendente e iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
 - il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
 - il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;
 - pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione in Corte di giustizia di secondo grado a seguito di sentenza di rinvio della Corte di cassazione, indipendentemente dall'esito dei precedenti giudizi di merito;
- c. il 40% del valore della controversia se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune;
- d. il 15% del valore della controversia se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune.

In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del tributo riconosciuto come dovuto, per la parte in cui il contribuente è risultato soccombente;
- il 40% del tributo riconosciuto non dovuto, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla Corte di giustizia tributaria di I grado;
- il 15% del tributo riconosciuto non dovuto, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla Corte di giustizia tributaria di II grado.

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data del 1 gennaio 2023, per le quali il Comune/Ente strumentale è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo è dovuto:

- a. il 40% del valore della controversia, se:
- il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
 - il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
 - il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;

- pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione;

b. il 15% del valore della controversia se il Comune è risultato soccombente.

Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, nel caso di reciproca soccombenza del Comune e del contribuente, la definizione può avvenire col pagamento del 15% delle sanzioni per la parte in cui il Comune è risultato soccombente e del 40% per cento per la restante parte.

Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data del 1 gennaio 2023.

Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio.

PUNTO 2 - CONCILIAZIONE AGEVOLATA FUORI UDIENZA (art.1, commi da 206 a 212 L.197/2022 e s.m.i. e art. 48 D.Lgs. 546/1992 e s.m.i.)

All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute, ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo, a pena di decadenza dell'accordo medesimo. Il pagamento, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, può essere rateizzato con un massimo di venti rate trimestrali, di pari importo, da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, l'accordo decade il contribuente decade dal beneficio della riduzione delle sanzioni a 1/18 e il Comune provvede alla riscossione coattiva delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

PUNTO 3 - DEFINIZIONE TRANSATTIVA DELLE CONTROVERSIE PENDENTI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE (art.1, commi da 213 a 218 L.197/2022 e s.m.i.)

La definizione transattiva di cui al comma 1 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva

PUNTO 3 - SOSPENSIONI TERMINI PROCESSUALI

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso

fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra il 1 gennaio 2023 e il 31 luglio 2023.